

Statuti della Banca WIR

I. Ragione sociale, sede, scopo

Art. 1 Nome, sede, campo di attività

- 1 Sotto il nome WIR Bank – Banque WIR – Banca WIR (in seguito Banca WIR), esiste una società cooperativa con sede a Basilea, iscritta al registro di commercio.
- 2 L'attività commerciale si estende a tutto il territorio svizzero, la Banca WIR può operare anche all'estero nella misura stabilita dal regolamento interno

Art. 2 Scopo

- 1 La società cooperativa della Banca WIR è un'organizzazione di azione comune che riunisce rappresentanti della media azienda operanti nei settori del commercio, dell'industria, dell'artigianato e dei servizi. Essa si propone di procurare vantaggi economici ai suoi soci e agli altri compensatori WIR tramite il sistema WIR e di gestire una banca aperta a tutti.
- 2 A questo scopo la Banca WIR esercita le seguenti attività:
 - a) organizzazione del traffico di compensazione WIR e gestione delle operazioni ipotecarie e di credito WIR.
 - b) esecuzione di operazioni bancarie quali l'accettazione di denaro di terzi in tutte le forme bancarie, operazioni ipotecarie e di credito e operazioni indifferenti, in special modo lo svolgimento del traffico dei pagamenti.
- 3 La cooperativa, nell'ambito delle finalità statutarie, è autorizzata a fondare delle società o ad avere una partecipazione in esse. Può altresì acquistare degli immobili.

II. Capitale sociale e responsabilità

Art. 3 Parti ordinarie

La società cooperativa costituisce un capitale sociale, il cui importo massimo è determinato dall'assemblea generale, ripartito in parti ordinarie del valore nominale di 20 franchi.

Art. 4 Condizioni di emissione

Le condizioni di emissione sono stabilite dal consiglio di amministrazione.

Art. 5 Diritti dei titolari di parti ordinarie

Le parti ordinarie danno diritto a partecipare all'utile netto, ad un eventuale risultato di liquidazione e, con riserva di altre decisioni dell'assemblea generale, ad acquistare nuove parti.

Art. 6 Responsabilità

Delle obbligazioni della società cooperativa risponde soltanto il patrimonio sociale. Non sussiste alcuna responsabilità personale da parte dei soci della cooperativa.

III. Affiliazione

Art. 7 Soci della cooperativa

- 1 Con riserva di applicazione delle seguenti disposizioni, possono essere ammessi quali soci della cooperativa le persone giuridiche, le associazioni di persone e le persone fisiche con capacità di agire e in pieno possesso dei diritti civili. Questi soggetti devono aver dato prova per almeno due anni di condotta irreprensibile quali titolari di un conto ufficiale WIR ed aver osservato scrupolosamente le condizioni generali.
- 2 Non possono diventare soci della cooperativa persone che si trovano in carenza di beni o che sono cadute in fallimento negli ultimi cinque anni.

Art. 8 Condizioni d'accettazione

Premesse per l'accettazione di soci della cooperativa:

- a)
 - 1 La partecipazione al sistema di compensazione WIR quale titolare di un conto ufficiale WIR.
 - 2 Per motivi fondati in casi eccezionali il consiglio di amministrazione può rinunciare a questo requisito.
- b) La partecipazione al capitale sociale della cooperativa con dieci parti ordinarie bloccate per tutto il periodo di affiliazione.

Art. 9 Limitazioni

- 1 Sono ammesse solo le piccole e medie aziende. Sono esclusi i grandi magazzini, le catene di negozi di vendita, fabbriche con propri negozi di vendita al dettaglio, nonché altre grandi imprese che possono compromettere gli interessi della piccola e media azienda.
- 2 Per ogni ditta può essere ammessa una sola persona in qualità di socio della cooperativa.
- 3 Gli impiegati della cooperativa non possono diventare soci della cooperativa, ad eccezione della direzione.

Art. 10 Ammissione

L'ammissione è decisa dal consiglio di amministrazione in base a una domanda presentata per iscritto. In caso di rifiuto, il consiglio di amministrazione non è tenuto a indicarne i motivi.

Art. 11 Registro dei soci

Un registro completo di tutti i soci è conservato nella sede principale della società cooperativa. Soltanto chi figura in questo registro è accreditato in qualità di socio. Ai soci della cooperativa va inviato un registro dei membri almeno ogni due anni.

Art. 12 Diritti e doveri dei soci

I soci della cooperativa sono tenuti a tutelare in buona fede gli interessi della società cooperativa, a gestire il sistema di compensazione WIR nel pieno rispetto delle condizioni generali e a non intraprendere nulla che sia contrario agli statuti ed alle condizioni generali o che possa nuocere all'immagine o agli obiettivi della società cooperativa.

Art. 13 Esclusione, ricorso contro l'esclusione

- 1 I membri che non soddisfano più le condizioni di affiliazione stabilite dagli statuti, che violano gli statuti o non rispettano le condizioni generali, o che offendono in altra maniera gli interessi della società cooperativa, possono essere esclusi per decisione del consiglio di amministrazione.

- 2 L'interessato ha diritto di contestare la decisione di esclusione presa dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla consegna della comunicazione a riguardo e di ricorrere alla prossima assemblea generale. L'esclusione è definitiva trascorso il termine di ricorso o dopo la conferma dell'assemblea generale. Con riserva dell'art. 846, cpv. 3 del CO.

Art. 14 Sospensione dei diritti legati alla qualità di socio

I soci della cooperativa che non sono più in possesso dei diritti civili e coloro contro cui sono stati iscritti atti di carenza di beni nel registro dei pignoramenti, oppure coloro per cui la procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivi, saranno privati dei diritti legati alla qualità di socio per tutta la durata dei motivi d'impedimento. Se il motivo d'impedimento dura più di un anno, il consiglio di amministrazione può decidere l'esclusione del socio cooperatore.

Art. 15 Estinzione della qualità di socio

La qualità di socio si estingue:

- a) in caso di morte del socio; per le persone giuridiche o le associazioni di persone, in caso di scioglimento e liquidazione.
- b) in caso di dimissione presentata per iscritto, con preavviso di almeno sei mesi, per la fine di un anno civile.
- c) in caso di cessione delle parti ordinarie necessarie secondo l'art. 8, lettera b; in caso di esclusione o di soppressione del conto di compensazione per decisione del consiglio di amministrazione, riservato il diritto di ricorso all'assemblea generale ai sensi dell'art 13, cpv. 2 dei presenti statuti.
- d) in caso di cessazione di esercizio, con riserva dell'art. 8, lettera a) cpv. 2 dei presenti statuti.

IV. Organizzazione della società

Art. 16 Organi

Gli organi della società cooperativa sono

- A. L'assemblea generale
- B. Il consiglio di amministrazione
- C. La direzione
- D. L'organo di controllo

A. Assemblea generale

Art. 17 Compiti e facoltà

Compiti e facoltà dell'assemblea generale:

- a) approvare e modificare gli statuti
- b) fissare l'ammontare massimo delle parti ordinarie emesse ed eventualmente escludere il diritto d'opzione.
- c) nominare e revocare il consiglio di amministrazione e l'organo di controllo.
- d) approvare il rapporto di gestione, i conti d'esercizio e del bilancio nonché deliberare sulla ripartizione dell'utile netto, in particolare sulla forma e l'importo dei dividendi.

- e) scaricare il consiglio di amministrazione.
- f) decidere sulle proposte inoltrate legate alle questioni che per legge o in base agli statuti competono all'assemblea generale.
- g) decidere su altri argomenti che per legge in base agli statuti competono all'assemblea generale.

Art. 18 Convocazione

L'assemblea generale ordinaria ha luogo nel mese di maggio ed è convocata dal consiglio di amministrazione. La convocazione avviene mediante pubblicazione e comunicazione scritta ai soci della cooperativa, almeno tre settimane prima dell'assemblea generale.

Art. 19 Assemblea generale straordinaria

Assemblee generali straordinarie possono essere convocate su istanza del consiglio di amministrazione o del 10% dei soci o dell'organo di controllo. Il consiglio di amministrazione deve dar seguito a queste istanze entro il termine di un mese. La convocazione avviene mediante pubblicazione e comunicazione scritta ai soci della cooperativa.

Art. 20 Proposte all'assemblea generale

Proposte su argomenti che non figurano nell'ordine del giorno, vanno inoltrate per lettera raccomandata alla sede centrale della società cooperativa entro il 31 marzo in caso di assemblea generale straordinaria, 14 giorni prima della data fissata. I soci saranno informati per iscritto sulle proposte presentate all'assemblea generale.

Art. 21 Presidenza dell'assemblea generale, verbale

- 1 L'assemblea generale è presieduta dal presidente, o in caso di impedimento dal vicepresidente del consiglio di amministrazione. L'assemblea generale determina il numero degli scrutatori e procede alla loro elezione.
- 2 Per ogni assemblea generale va redatto un verbale che deve essere firmato dal presidente e dall'incaricato alla stesura del verbale; esso sarà proposto per l'approvazione in occasione della prossima assemblea generale. Dopo 14 giorni dall'assemblea generale e per la durata di un mese, i soci possono consultare il verbale nelle succursali della Banca WIR.

Art. 22 Diritto di voto, diritto elettorale ed eleggibilità

- 1 All'assemblea generale ogni socio dispone di un voto. Il socio può farsi rappresentare da un familiare con capacità di agire ed in possesso di una procura scritta.
- 2 Le persone giuridiche e le associazioni di persone possono essere rappresentate esclusivamente da persone fisiche con diritto di firma.
- 3 Tutti i presenti aventi diritto possono esercitare un solo suffragio.
- 4 I membri del consiglio di amministrazione devono essere soci della cooperativa oppure iscritti al registro di commercio in qualità di soci a responsabilità illimitata di una società di persone o in veste di amministratori delegati con diritto di firma di una persona giuridica che sia membro della società cooperativa.

Art. 23 Votazioni

- 1 L'assemblea generale decide per alzata di mano secondo il principio della maggioranza assoluta dei voti emessi. Con riserva degli art. 888, cpv. 2, art. 889 e 914, cifra 11 del CO, nonché, dell'art. 35 dei presenti statuti. Il presidente partecipa alla votazione e, in caso di parità, il suo voto è decisivo.

- 2 Per la revisione degli statuti è necessaria la maggioranza di due terzi dei voti emessi.
- 3 Votazioni a scrutinio segreto sono ammesse su richiesta di almeno il 10% dei soci presenti aventi diritto al voto.

Art. 24 Elezioni

Per le elezioni fa stato la seguente procedura:

- 1 Se i candidati per una carica o per diverse cariche sono in egual numero di seggi da assegnare, la votazione avviene per alzata di mano, a meno che il 10% dei soci presenti aventi diritto al voto non chieda lo scrutinio segreto. E' eletto il candidato che riceve la maggioranza assoluta dei voti emessi. Chi non raggiunge la maggioranza assoluta, partecipa al secondo scrutinio, per il quale l'assemblea può proporre altri candidati; in questo caso vale la maggioranza relativa.
- 2 Più titolari di cariche possono essere riconfermati in blocco se la maggioranza dell'assemblea lo decide.
- 3 In tutti i casi dove i candidati per una carica o per diverse cariche superano il numero dei seggi da assegnare, la votazione avviene per scrutinio segreto con una scheda elettorale che avrà tante righe quanti sono i seggi disponibili. I nomi dei titolari finora in carica possono essere prestampati sulle schede (in ordine di durata del mandato oppure in ordine alfabetico in caso di durata uguale). I nomi dei titolari finora in carica i quali si presentano secondo l'art. 26 cpv. 5 per la rielezione, possono essere ugualmente prestampati, a condizione che i loro nomi siano appositamente marcati. Sono permesse cancellature e aggiunte. Al primo scrutinio vale la maggioranza assoluta; per il secondo scrutinio non possono essere proposti nuovi candidati e si applica la maggioranza relativa.

B. Consiglio di amministrazione

Art. 25 Composizione

- 1 Il consiglio di amministrazione si compone di sette membri, ed è eletto dall'assemblea generale. Il presidente deve essere uno dei soci, mentre il consiglio di amministrazione si autocostruisce.
- 2 I membri del consiglio di amministrazione non possono essere impiegati della Banca WIR.

Art. 26 Elezione dei membri, rielezione limitata

- 1 L'elezione del consiglio di amministrazione avviene in maniera che dapprima viene eletto il presidente, in seguito gli altri membri per un periodo di due anni con inizio in un anno di numero dispari.
- 2 Le elezioni svolte in un anno di numero pari sono valide solo per il resto del periodo statutario.
- 3 I membri del consiglio di amministrazione non possono restare in carica per più di quattro periodi statuari interi. Non verranno conteggiati periodi statuari parziali. Una rielezione è possibile solo dopo due periodi statuari di assenza. Con riserva del cpv. 4.
- 4 Se al momento di essere eletto il presidente ha fatto parte del consiglio di amministrazione per uno o due interi periodi statuari, egli può rivestire la carica di presidente per tre mandati; in caso di appartenenza al consiglio di amministrazione per tre periodi statuari, il limite dei mandati in veste di presidente si riduce a due. Non vengono considerati i periodi statuari incompleti.
- 5 Se dimissionano contemporaneamente più di tre consiglieri d'amministrazione, i consiglieri di amministrazione non più eleggibili secondo il cpv. 3 possono, malgrado ciò, essere eletti per un ulteriore anno. Qualora si presentassero all'elezione più candidati tali, allora l'art. 24 cpv. 3 degli statuti prevede che fra loro può essere eletto unicamente colui che ha ottenuto il maggior numero dei voti.

Art. 27 Compiti e facoltà

Al consiglio di amministrazione incombe la direzione generale della Banca WIR e la vigilanza e il controllo dell'intera gestione, in particolare:

- a) emanare i regolamenti e le direttive necessarie per l'attività della banca e la delimitazione delle competenze, segnatamente i regolamenti relativi al regolamento d'affari e organizzativo.
- b) emanare le direttive per la politica aziendale
- c) emanare i principi della contabilità nonché quelli per la finanza e il controllo del rischio
- d) occuparsi del trattamento delle comunicazioni e delle disposizioni della Commissione federale delle banche e di altri eventuali organi statali di controllo
- e) occuparsi del trattamento dei rapporti redatti dall'organo di controllo previsto per legge e dall'organo di controllo interno riguardo al conto annuale e al servizio crediti
- f) preparare l'assemblea generale, soprattutto le delibere riguardo i punti all'ordine del giorno, il rapporto annuale, il conto annuale e le istanze del consiglio di amministrazione, nonché la trattazione di quelle sottoposte dai soci. Attuazione delle delibere dell'assemblea generale
- g) emettere parti ordinarie nel limite dell'importo massimo deciso dall'assemblea generale
- h) eleggere e revocare i membri della direzione, nonché fissare il loro onorario
- i) designare le persone autorizzate a rappresentare la Banca WIR
- j) designare l'organo di revisione previsto dalla legge sulle banche
- k) designare le commissioni permanenti e ad hoc, nonché definire le loro competenze
- l) deliberare riguardo all'eventuale erogazione di mezzi finanziari ai gruppi WIR destinati alle attività del gruppo e all'organizzazione di fiere WIR a condizione che esse servano agli obiettivi della società cooperativa
- m) prendere posizione su tutte le altre questioni che per legge, in base agli statuti o al regolamento d'affari organizzativo non sono di competenza dell'assemblea generale o di un altro organo.

Art. 28 Convocazione

- 1 Il consiglio di amministrazione è convocato all'occorrenza dal presidente.
- 2 Ogni membro del consiglio di amministrazione ha diritto di chiedere al presidente dietro presentazione degli argomenti per iscritto la convocazione del consiglio di amministrazione. Se entro 14 giorni non si ha dato seguito alla richiesta, il membro può convocare lui stesso il consiglio di amministrazione.

Art. 29 Decisioni

- 1 Il consiglio di amministrazione è atto a deliberare quando la maggioranza dei suoi membri è presente.
- 2 Esso prende le sue decisioni secondo il principio della maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti. Il presidente partecipa alla votazione e, in caso di parità, il suo voto è decisivo.
- 3 Di regola, alle sedute partecipa almeno un membro della direzione con voto di consulenza. La direzione ha il diritto di inoltrare proposte.
- 4 Le decisioni del consiglio di amministrazione in merito ad una proposta inoltrata possono essere prese all'unanimità anche per corrispondenza o per telefono, purché la maggioranza dei membri possa essere raggiunta e che nessuno dei membri vi faccia obiezione. Queste decisioni vanno messe a verbale.

C. Direzione

Art. 30 Composizione, compiti e facoltà

- 1 La direzione si compone della direzione e dei responsabili di settore.
- 2 Il massimo organo esecutivo per l'intera amministrazione della cooperativa è la direzione.
- 3 La direzione si compone di una o più persone ed è subordinata al consiglio di amministrazione. La sua organizzazione, le sue competenze, in particolare quelle in materia di delega, sono fissate nel regolamento organizzativo e aziendale. Redige ogni anno una relazione d'esercizio che sottopone all'attenzione dell'assemblea generale.

D. Organo di controllo

Art. 31 Funzionamento

La funzione di organo di controllo può essere svolta dall'organo di revisione designato conformemente alla legge sulle banche. Esso viene nominato dall'assemblea generale e rimane in carica per un anno.

Art. 32 Obbligo di riservatezza

I membri degli organi e gli impiegati della società cooperativa soggiacciono alla legge del segreto bancario e sono tenuti all'assoluta riservatezza. Soci cooperatori e terzi hanno diritto all'informazione nei limiti previsti dalla legge e in quei casi in cui il consiglio di amministrazione – in qualità di organo supremo – rilascia l'apposita autorizzazione. Con riserva dell'art. 857 del CO.

V. Chiusura dei conti e ripartizione dell'utile d'esercizio

Art. 33 Rendiconto annuale, pubblicazione

- 1 Prima della chiusura definitiva dei conti annuali il consiglio d'amministrazione, dietro proposta della direzione, decide gli ammortamenti e le riserve da realizzare.
- 2 La chiusura dei conti avviene per il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere redatto conformemente alle disposizioni di legge e pubblicato sul Foglio ufficiale svizzero del commercio e sul «WIR-Info».

Art. 34 Ripartizione dell'utile d'esercizio

L'assemblea generale decide su proposta del consiglio d'amministrazione della ripartizione di un eventuale utile netto in applicazione dell'articolo 5 della legge federale sulle banche e dell'articolo 860 e seg. del CO.

VI. Scioglimento e liquidazione

Art. 35 Decisione

- 1 Lo scioglimento della società cooperativa può essere deciso solo alla presenza di 3/4 dei membri e solo se 2/3 dei membri presenti l'accettano.
- 2 Lo scioglimento deve figurare espressamente sull'ordine del giorno dell'assemblea generale convocata a tale scopo.

Art. 36 Modalità della liquidazione

- 1 L'assemblea generale definisce le modalità della liquidazione.
- 2 Dopo l'estinzione dei debiti il ricavo sarà distribuito in proporzione alle parti ordinate.
- 3 I membri della società cooperativa non hanno nessun altro diritto sul patrimonio sociale.

VII. Pubblicazioni

Art. 37 Pubblicazioni

- 1 Le informazioni e le comunicazioni della società cooperativa sono pubblicate nell'organo ufficiale della società cooperativa («WIR-Info»). Esse possono essere inoltre trasmesse ai soci cooperatori direttamente per iscritto.
- 2 Le comunicazioni ufficiali della società cooperativa appaiono inoltre sul Foglio ufficiale svizzero del commercio.
- 3 Nei casi in cui gli statuti prevedono una comunicazione scritta ai soci cooperatori (convocazione per l'assemblea generale ordinaria o straordinaria), l'invio non avviene per raccomandata ed è ritenuta valida se indirizzata come indicato nel registro dei soci al momento della spedizione.

VIII. Disposizioni finali

Art. 38 Entrata in vigore

Questi statuti sono stati approvati dall'assemblea generale ordinaria del 18 maggio 2005 e sostituiscono gli statuti del 30 maggio 2001. Essi entrano in vigore il 1° giugno 2005.

Art. 39 Testo decisivo

I presenti statuti sono stati redatti in tedesco, francese e italiano; in caso di contestazione fa stato il testo tedesco.

Basilea, 18 maggio 2005

Il presidente:

Membro del consiglio di amministrazione

Jürg Michel

Peter Roesler